



RAG. FRANCO PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

DOTT. FRANCA PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

RAG. GIOVANNI PERUZZI CONSULENTE DEL LAVORO

DOTT. STEFANO DANI COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTT. RAFFAELE TRIGGIANI COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTT. FULVIA PERUZZI

SOMMARIO

CIRCOLARE BIMESTRALE **nr. 4 del 15/07/2016**

[LA NUOVA DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE](#)
[ASSISTENZA FISCALE 2016 – ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA](#)
[ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE](#)

[OBBLIGO DI FRUIZIONE DELLE FERIE E CONTRIBUZIONE SUI RESIDUI](#)
[LA GIURISPRUDENZA](#)
SCADENZARIO LAVORO: [LUGLIO 2016](#),
[AGOSTO 2016](#) PRIMI GIORNI [SETTEMBRE 2016](#)

LA NUOVA DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

Lo scorso anno non è stato possibile fruire della detassazione dei premi di risultato ma la legge di stabilità per il 2016 all'art. 1 commi da 182 a 190 ha previsto nuovamente questa possibilità introducendo però sostanziali modifiche. (vedi anche nostra circolare flash 9/2016)

Il decreto ministeriale del 25 marzo 2016 ha disciplinato le modalità applicative della nuova detassazione mentre l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 con la quale ha spiegato la nuova disciplina che, precisiamo, si applica al solo settore privato.

Proponiamo di seguito una sintesi della normativa.

La nuova disposizione prevede che possano essere assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%:

1. i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il citato decreto ministeriale del 25 marzo 2016;
2. le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Va precisato che **i premi detassabili devono essere previsti da contratti collettivi aziendali o territoriali** (al momento le associazioni datoriali e organizzazioni sindacali non hanno proceduto ad alcuna sottoscrizione) stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Tali contratti devono prevedere:

- i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, efficienza, innovazione;
- che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmio di fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi;
- anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato rispetto ad un periodo congruo definito nel contratto;
- il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Come si può osservare i criteri dettati dalle disposizioni sono piuttosto stringenti e costringono le parti stipulanti gli accordi ad **individuare criteri specifici di misurazione degli incrementi dei parametri** che potranno dare luogo alla liquidazione del premio.

Tali indicatori dovranno essere misurati all'interno di un periodo congruo stabilito dalla contrattazione collettiva. A tale proposito la legge dispone espressamente che i periodi di congedo obbligatorio per maternità debbano essere computati ai fini della determinazione del premio.

- ☞ Non sarà più possibile detassare genericamente il lavoro straordinario o altre generiche maggiorazioni retributive.

La circolare citata prevede che **possano godere della detassazione anche i ristorni ai soci lavoratori delle cooperative** purché conformi alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità e

purché la cooperativa depositi, in luogo del contratto, il verbale dell'assemblea dei soci con la quale è stata deliberata la distribuzione dei ristorni.

Sono detassabili anche gli utili netti risultanti dal bilancio **distribuiti ai dipendenti** e, in tal caso, non è necessario verificare altri parametri di produttività, redditività.....in quanto è appunto sufficiente che si riscontri la produzione dell'utile.

In ogni caso la detassazione presuppone sempre che i premi siano regolati e previsti da parte di un contratto collettivo come sopra specificato.

Tali contratti, inoltre, devono essere depositati esclusivamente per via telematica entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto ministeriale 25 marzo 2016.

☞ La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello allegato al decreto.

Il modello di dichiarazione è reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - www.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.

In fase di prima applicazione nell'eventualità in cui le erogazioni effettuate nel 2016 si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l'applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla [legge n. 208 del 2015](#) e dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.

Il deposito dei contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della norma, qualora non ancora effettuato, doveva avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

☞ **Tale termine è stato successivamente prorogato al 15 luglio 2016.**

Entità del premio detassabile e condizioni soggettive

La norma prevede che possano essere detassati i premi **nei limiti di 2.000 euro lordi annui**. Tale limite è **elevato a euro 2.500 per le aziende che, nei contratti collettivi istitutivi dei premi, prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori** nell'organizzazione del lavoro.

"Tale disposizione è finalizzata ad incentivare quegli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in tal modo incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro. Non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione".

Al fine di beneficiare dell'incremento dell'importo su cui applicare l'imposta sostitutiva, è quindi necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno "dal basso" che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro. In presenza di tali forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori l'agevolazione può essere riconosciuta nel maggior limite di premio o di utile di 2.500 euro a tutti i lavoratori dell'azienda".

☞ I premi di risultato, pur godendo della detassazione, sono integralmente soggetti a contributi. Per questo motivo la circolare dell'Agenzia delle entrate precisa che i limiti di 2.000 e 2.500 euro devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali.

Possono fruire della detassazione i lavoratori dipendenti che nell'anno precedente l'erogazione hanno avuto un reddito non superiore a 50.000 euro. Tale reddito comprende

eventuali premi di rendimento detassati nonché le eventuali quote di TFR liquidate mensilmente (Quir).

Questo limite deve essere verificato considerando i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria (esclusi quindi i redditi assoggettati a tassazione separata) e le eventuali pensioni.

La circolare precisa che la detassazione spetta anche qualora nell'anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito o quando il limite di 50.000 euro sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quello da lavoro dipendente, compresi i redditi assimilati.

I datori di lavoro devono verificare se il lavoratore ha titolo alla detassazione e, qualora spettante, devono applicarla salvo espressa rinuncia scritta da parte del dipendente.

Quando il dipendente è stato assunto nel corso dell'anno precedente a quello dell'erogazione, il datore di lavoro dovrà acquisire dallo stesso una dichiarazione dei redditi percepiti dal precedente datore di lavoro al fine di verificare il rispetto del limite reddituale di 50.000 euro.

Il lavoratore è quindi tenuto a dichiarare al datore di lavoro eventuali ulteriori redditi che potrebbero far superare il limite di 50.000 euro così come l'eventuale percezione di premi detassati da altri datori di lavoro ai fini della verifica del limite di 2.000 o 2.500 euro.

Le somme detassate non entrano nel reddito complessivo e pertanto non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni e del limite di reddito per la spettanza del bonus Irpef.

I premi detassati rilevano invece ai fini della determinazione dell'ISEE.

La scelta del benefit al posto del premio detassato

La legge di stabilità prevede che il dipendente possa **optare**, in luogo del premio in denaro o degli utili, **per il riconoscimento di uno dei benefit** di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR.

Tale possibilità deve essere contemplata dal contratto collettivo che istituisce e regola il premio di risultato ed è valida solo per i soggetti che hanno titolo alla detassazione del premio in quanto rientrano nei requisiti reddituali sopra specificati.

In tal caso i benefit scelti dal lavoratore in sostituzione totale o parziale dei premi di risultato sono totalmente esenti da imposta nei limiti previsti dalla legge.

☞ Il punto 3.2 della citata circolare, alla quale rimandiamo, elenca in modo dettagliato i vari benefit e relativi limiti esenzione.

Beni e servizi (Benefit) non soggetti a tassazione

La legge di stabilità ha rivisto anche la disciplina dei benefit che consistono in opere e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee degli stessi, aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit, che in alcuni casi possono essere rappresentati anche da erogazioni in denaro, sono esenti completamente da imposte nei limiti stabiliti dal TUIR.

Si tratta delle somme e dei valori di cui al c. 2 e ultimo periodo del c. 3 dell'art. 51 del TUIR.

Citiamo a titolo esemplificativo i benefit disposti dalle norme che sono state modificate.

Art. 51 c. 2 lett. f del tuir:

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'[articolo 12](#) (anche non fiscalmente a carico del lavoratore) per le finalità di cui al comma 1

dell'[articolo 100](#). L'art. 100 cita le spese sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

- **N.B.:** La circolare ministeriale precisa che la erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri quindi l'adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell'[articolo 95 del TUIR](#), e non nel solo limite del cinque per mille (dell'ammontare delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente) secondo quanto previsto dall'[articolo 100](#) del medesimo testo unico. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.

Art. 51 c. 2 lett. f-bis

- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (possono rientrare i rimborsi delle spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico, servizi di trasporto scolastico, rimborso di somme destinate a gite scolastiche, rimborso spese per servizi di baby sitting);

art. 51 c. 2 lett. f-ter

- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12; per l'esatta definizione della fattispecie rimandiamo al punto 2.3 della circolare in esame.

È quindi particolarmente interessante l'opportunità data ai lavoratori di scegliere benefit in luogo della erogazione del premio di risultato in quanto si riesce a riconoscere benefit ai dipendenti in completa esenzione fiscale e tale scelta può comportare anche una maggiore deducibilità del relativo costo in capo al datore di lavoro.

È inoltre stata inserita una nuova disposizione che garantisce i benefici sopra descritti anche qualora l'erogazione delle opere e dei servizi, da parte del datore di lavoro, avvenga mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti il valore nominale.

Viene in questo senso superata l'incertezza in merito alla legittimità dell'indicazione del valore del benefit nel voucher che lo rappresenta.

I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto avente titolo e per questo devono essere intestati al dipendente o al familiare avente diritto alla prestazione; devono però osservare alcuni canoni:

- non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
- non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
- devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

Tuttavia i beni e servizi di cui all'[articolo 51](#), comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro.

La circolare n. 28/E dell'Agenzia delle Entrate analizza in modo puntuale le diverse tipologie di benefit e loro caratteristiche. Rimandiamo pertanto a tale documento per un'analisi dettagliata della materia.

ASSISTENZA FISCALE 2016 – ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
--

Con l'erogazione delle **retribuzioni di competenza del mese di luglio**, i datori di lavoro dovranno procedere ai conguagli delle imposte a debito o a credito dei dipendenti, così come risulta dai modelli 730-4 che il sostituto o il suo intermediario avranno acquisito dal sito dell'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che i datori di lavoro sostituti di imposta, o i loro consulenti incaricati, devono scaricare direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 730-4 dei propri dipendenti.

A tal fine, qualora non lo avessero già fatto in precedenza, i datori di lavoro dovevano comunicare il destinatario dei risultati dell'assistenza fiscale, compilando il quadro CT della certificazione unica: "comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate". La comunicazione va inviata una sola volta salvo comunicare successive variazioni da inviare mediante modello CSO.

Con tale modello può anche essere richiesto che il 730-4 venga inviato direttamente all'intermediario (consulente del lavoro) che cura gli adempimenti per conto del datore di lavoro.

In tali casi il risultato contabile viene reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate nel quale i datori di lavoro sostituti d'imposta, o gli intermediari incaricati, prelevano direttamente i documenti.

Precisiamo che quest'anno è stata posticipata al 22 luglio la data ultima di trasmissione del mod. 730 all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che hanno prestato l'assistenza fiscale. Di conseguenza i sostituti potranno ricevere i modelli 730-4 con i risultati della liquidazione tardivamente con conseguente slittamento delle operazioni di conguaglio.

Si segnala la presenza delle istruzioni ministeriali complete nel sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/730+2016/>

Sintesi degli adempimenti a carico dei sostituti di imposta

Nell'ipotesi di assistenza fiscale affidata ad un CAF/professionista, riepiloghiamo di seguito gli adempimenti e le relative scadenze valide a partire dal mese di luglio a carico dei vari soggetti coinvolti.

Data	Soggetto	Adempimento
Entro il 7 luglio	Il contribuente	Consegna al CAF/professionista la dichiarazione mod. 730 e il mod. 730/1 per la scelta della destinazione del 8 per mille, 5 per mille, 2 per mille dell'Irpef Oppure Delega il CAF/ professionista a scaricare il mod. 730 precompilato
Entro il 7 luglio o entro il 22 luglio	CAF/professionista	Calcola le imposte dovute dal contribuente e gli consegna copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-4 Trasmette all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili delle dichiarazioni.
A partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio o dal mese di agosto in base alla data di ricezione del modello 730-4	Sostituto di imposta	Scarica i modelli 730-4 dal sito dell'Agenzia delle Entrate e liquida, a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio, le imposte a debito o a credito. In caso di rateizzazioni dovrà, nei mesi successivi, calcolare e trattenere anche gli interessi calcolati al tasso dello 0,33% mensile. Nel caso di retribuzione insufficiente, dovrà trattenere il residuo debito nei mesi successivi trattenendo anche il tasso di interesse dello 0,40% mensile.
Entro il 30 settembre	Contribuente	Può comunicare al sostituto di imposta la volontà di non versare il secondo acconto o di versarlo in misura ridotta rispetto a quanto riportato nel 730-4
Entro il 25 ottobre	Contribuente	Presenta al CAF/professionista il 730 integrativo per correggere eventuali errori
Entro il 10 novembre	Sostituto di imposta	Riceve il modello 730 integrativo ed il nuovo prospetto di liquidazione 730-4 integrativo.

Soggetti che possono accedere all'assistenza fiscale.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2015 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all'estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Soggetti privi di sostituto di imposta

Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2015 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2016 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Nel caso di dichiarazione con saldo a debito, presentata da un contribuente privo di sostituto di imposta, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà, alternativamente:

- a) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la relativa delega di versamento; in questo caso il contribuente fornirà al CAF o al professionista abilitato:
 - la delega di addebito per il pagamento delle imposte;
 - le proprie coordinate bancarie (numero di c/c, IBAN, ecc.).
- b) consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, la relativa delega di versamento compilata.

Si precisa che in questo caso i termini di pagamento sono gli stessi previsti per l'Unico.

Nel caso di dichiarazione a credito il rimborso verrà effettuato a cura dell'Agenzia delle Entrate mediante bonifico sul conto corrente indicato dal contribuente nella richiesta di rimborso che può essere presentata on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure recandosi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

I controlli preventivi posti in essere sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni di imposta per carichi di famiglia anche determinati da rimborsi di imposta relativi ad esercizi precedenti, non saranno effettuati qualora il modello 730 precompilato venga presentato senza effettuare rettifiche rispetto alla dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle Entrate.

In caso contrario l'Agenzia delle Entrate ha quattro mesi di tempo dalla scadenza prevista per il termine di trasmissione del 730 per effettuare i controlli finalizzati ed evitare indebiti rimborsi di imposta.

I lavoratori possono comunicare il codice Iban relativo al conto corrente sul quale intendono ricevere il rimborso, una volta che l'Agenzia avrà terminato i controlli, tramite l'apposito modello reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dai modelli 730-4 con le retribuzioni di competenza del mese di luglio, solo qualora abbia ricevuto i 730-4 entro una data utile ai fini dell'elaborazione dello stipendio relativo a tale periodo di paga; in caso contrario eseguirà le operazioni di conguaglio con la prima retribuzione utile successiva alla data di ricevimento del modello.

Si evidenzia che il conguaglio, sia a debito che a credito del lavoratore, non avviene con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio ma con la retribuzione di competenza del mese di luglio che, a volte, è corrisposta a luglio ma nella maggior parte dei casi, verrà corrisposta nei primi giorni del mese di agosto.

Qualora il 730-4 sia stato reso disponibile e sia stato acquisito dal sito dell'Agenzia delle Entrate, i datori di lavoro non dovranno rilasciare alcuna ricevuta.

Viceversa, i datori di lavoro che dovessero ancora ricevere il 730-4 in forma cartacea da un Caf o da un professionista abilitato all'assistenza fiscale, restituiranno copia del modello pervenuto, firmato per ricevuta secondo le istruzioni di norma riportate nelle lettere accompagnatorie di tali modelli.

Il datore di lavoro dovrà restituire immediatamente al Caf o al professionista i modelli 730-4 relativi a soggetti per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli (per esempio: lavoratori con i quali non ha mai avuto rapporti). A tale proposito si ritiene che dovrà essere ritornato direttamente al Caf o al professionista anche il modello pervenuto direttamente dall'Agenzia delle Entrate per via telematica. Nel modello 730-4 sono riportati l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del Caf o professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale.

Si sottolinea che, nel caso in cui il CAF trasmetta tardivamente il modello 730-4 e il sostituto di imposta non sia di conseguenza in grado di procedere alle operazioni di conguaglio con la retribuzione di competenza del mese di luglio, l'amministrazione finanziaria potrebbe procedere all'addebito della sanzione per tardivo versamento della eventuale imposta a debito, a carico del responsabile del ritardo.

Per questo motivo si raccomanda in particolare di apporre sempre la data di ricezione sul modello 730/4 prima di restituire la copia, per ricevuta, al CAF/professionista che l'ha inviato, qualora il modello sia arrivato in forma cartacea.

Tale data sarà poi riportata nel modello 770 con il quale il sostituto di imposta dichiara annualmente i compensi corrisposti e le relative ritenute operate.

Importi minimi e 730 a zero

Come lo scorso anno dovranno essere addebitati/rimborsati solo gli importi di ammontare superiore a Euro 12,00 per singolo tributo. In ogni caso andranno acquisiti anche i modelli 730 con conguaglio pari a ZERO in quanto tale evenienza deve essere riportata nel modello 770.

Conguaglio a debito del lavoratore

L'imposta deve essere trattenuta dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio e versata il mese successivo a quello in cui è stata trattenuta.

Nel caso in cui la retribuzione del lavoratore sia insufficiente a coprire il debito, la parte eccedente sarà trattenuta nei mesi successivi.

In questo caso il datore di lavoro dovrà addebitare gli interessi al tasso dello 0,40% mensile da versare in aggiunta al tributo cui si riferisce, senza procedere ad autonoma indicazione nel modello F24; le operazioni si devono concludere con il versamento da effettuare nel mese di dicembre (quindi le ritenute possono essere effettuate sugli stipendi erogati fino al mese di novembre).

Con la retribuzione di competenza del mese di luglio il datore di lavoro tratterà anche l'eventuale primo acconto mentre, con la retribuzione corrisposta nel corso del mese di novembre, tratterà l'eventuale secondo acconto.

Nel caso in cui le retribuzioni erogate entro la fine dell'anno non fossero sufficienti a coprire il debito risultante dal 730-4, il datore di lavoro ne darà comunicazione al lavoratore entro il mese di dicembre; quest'ultimo dovrà provvedere al versamento del residuo debito, maggiorato degli interessi dello 0,40% mensile, entro il 16 gennaio 2017.

Nel caso in cui dal 730-4 si rilevi che il lavoratore ha optato per il pagamento rateale dei tributi a debito, il datore di lavoro procederà anche all'addebito degli interessi nella misura dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima.

Tenuto conto che le operazioni partono dalle competenze del mese di luglio e che gli importi a debito devono essere versati entro il 16 dicembre 2016, ne consegue che, qualora gli stipendi vengano normalmente pagati il mese successivo, sarà possibile ripartire gli importi a debito in massimo 4 rate.

Nel caso in cui non sia possibile iniziare le operazioni a partire dalle competenze del mese di luglio (730-4 tardivi) il sostituto di imposta rideterminerà il numero delle rate in sintonia con la scelta fatta dal contribuente.

Se la retribuzione del mese è insufficiente a contenere la rata, il sostituto d'imposta applicherà, oltre agli interessi per rateazione, anche gli interessi per incapienza.

Conguaglio a credito del lavoratore

Anche in questo caso le imposte dovranno essere restituite con le retribuzioni di competenza del mese di luglio.


Il datore di lavoro compenserà il credito di IRPEF e/o di addizionali, nei limiti delle ritenute, anche appartenenti a codici tributo diversi, **operate sui compensi complessivamente di competenza del mese di luglio.**

È possibile compensare i crediti da 730 rimborsati, con tutte le ritenute comprese le somme derivanti da conguagli a debito da assistenza fiscale.

Nel caso in cui il monte ritenute complessivamente operate nel mese non fosse sufficiente a coprire i rimborsi, il datore di lavoro restituirà i crediti a ciascun lavoratore proporzionando il credito di ciascuno al totale delle ritenute operate nel mese procedendo con i rimborsi anche nei mesi successivi dell'anno 2016. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore di questa eventualità contestualmente all'erogazione della prima rata di rimborso.

Nel caso in cui il sostituto, per l'esiguità delle ritenute operate sui compensi correnti, non fosse in grado di rimborsare tutto il credito spettante al lavoratore entro il 2016, dovrà darne comunicazione all'interessato e indicare anche il residuo credito nel modello CUD, al fine di consentire al lavoratore di far valere il credito nella successiva dichiarazione.

RICORDIAMO

 Gli importi rimborsati a credito non diminuiranno direttamente le ritenute operate ma saranno esposti nel modello F24 con specifici codici istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 10 febbraio 2015.

Con tale risoluzione, relativamente ai crediti rimborsati dal sostituto di imposta per assistenza fiscale, sono stati istituiti i 3 codici elencati di seguito che raggruppano tutte le tipologie di importi a credito.

- **“1631”** - “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”;
- **“3796”** - “Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”;
- **“3797”** - “Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”.

Si precisa che i rimborsi dovranno essere effettuati nei limiti delle ritenute operate e degli eventuali debiti per assistenza fiscale in quanto non è possibile compensare i crediti da 730 con tributi diversi come: IVA, IRES, o con i contributi.

Nello specchio che segue, riportiamo i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme derivanti dai conguagli a debito con l'anno di riferimento da indicare nel modello F24.

CODICE	DESCRIZIONE	ANNO RIF.TO
4731	IRPEF a saldo	2015
4730	IRPEF in acconto	2016
4201	Acc. imposte sui redditi soggetti a tassazione separata	2016
3803	Addizionale regionale IRPEF a saldo	2015
3846	Addizionale IRPEF enti locali a saldo	2015
3845	Addizionale comunale in acconto	2016
1057	Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente (per il 2015 non dovrebbe esserci)	2015
1619	Contributo di solidarietà 3%	(*) -----
1845	Acconto cedolare secca	(*) -----
1846	Saldo cedolare secca	(*) -----
1630	Interessi di rateazione per l'IRPEF	(*) -----
3790	Interessi di rateazione per add.le regionale	(*) -----
3795	Interessi pagamento dilazionato add.le comunale Irpef	(*) -----

(*) indicare l'anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta.

Nel caso di pagamento rateale, nell'apposita colonna del modello F24, andrà indicato il numero corrispondente alla rata versata ed il numero di rate complessivo.

A tale proposito si ribadisce che l'ultima rata dovrà essere addebitata nel corso del mese di novembre e versata entro il 16 dicembre 2016.

Casi particolari

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che le operazioni di conguaglio da 730 siano effettuate o ultimate, il sostituto d'imposta non dovrà procedere all'addebito degli ulteriori importi dovuti dal dipendente ma dovrà comunicarli a quest'ultimo, il quale dovrà provvedere autonomamente al versamento.

Il datore di lavoro dovrà comunque procedere sempre alle operazioni di conguaglio per gli importi risultanti a credito del lavoratore.

Il rimborso dei crediti deve comunque essere effettuato nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato o sia stato per qualunque causa sospeso senza diritto alla retribuzione successivamente alla data di presentazione del mod. 730 al CAF/professionista/datore di lavoro.

A fronte della eventuale **sospensione del rapporto di lavoro** il sostituto dovrà valutare se, in presenza di un 730 a debito, potrà concludere le operazioni di conguaglio prima della fine dell'anno dandone informazione al lavoratore. Questo potrà scegliere se pagare direttamente le somme a debito o se incaricare il datore di lavoro di procedere alla trattenuta dei tributi e degli interessi con le retribuzioni successive. Se il datore di lavoro non erogherà alcun compenso fino alla fine dell'anno, dovrà darne formale comunicazione al dipendente come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Per gli importi a credito, invece, le operazioni di conguaglio potranno procedere normalmente.

Nel caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro dovrà sospendere le operazioni di conguaglio dando comunicazione agli eredi degli importi a debito o a credito ancora sospesi al momento del decesso.

Se si verifica il **passaggio da un datore di lavoro ad un altro** bisogna distinguere se:

- il passaggio avviene per effetto di una operazione societaria (fusione, trasferimento di ramo di azienda, ecc) e, quindi, senza soluzione di continuità – in questo caso il sostituto di imposta che riceve il lavoratore dovrà proseguire con le operazioni di conguaglio dell'assistenza fiscale;
- se viceversa interviene l'interruzione del rapporto di lavoro il nuovo sostituto di imposta dovrà astenersi dal proseguire i conguagli eventualmente non ancora conclusi.

Modelli integrativi e rettificativi

Nell'ipotesi in cui il CAF, o il sostituto d'imposta in caso di assistenza diretta, debba per qualsiasi motivo rettificare la dichiarazione, dovrà inviare all'Agenzia delle entrate (o direttamente al sostituto qualora sia escluso dal flusso telematico) **un modello 730-4 rettificativo** entro il 10 novembre 2016, per comunicare le differenze a debito o a credito del lavoratore.

Nel caso di errori del contribuente che comportino un minor debito o un maggior credito o anche qualora non influiscano sulla determinazione dell'imposta scaturita, potrà presentare una dichiarazione **modello 730/4 integrativo** entro il 25 ottobre 2016:

- contraddistinto dal codice "1" nell'apposita casella, contiene unicamente l'indicazione di maggiori importi a credito o minore debito del contribuente rispetto a quelli originariamente comunicati con il primo modello 730-4 oppure non comporta alcuna variazione a debito o a credito; il sostituto di imposta provvederà a conguagliare il credito risultante, nel corso del mese di dicembre 2016; in alternativa può presentare un modello UNICO Persone fisiche 2016, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche 2016 può essere presentato entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini);
- contraddistinto dal codice "2" nell'apposita casella, può essere utilizzato anche per rettificare i dati presenti nel frontespizio e i dati identificativi del sostituto di imposta destinatario del 730;
- contraddistinto dal codice "3" nell'apposita casella quando il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Nel caso in cui il contribuente rilevi inesattezze la cui correzione determina un minor credito o un maggior debito, potrà presentare il modello Unico persone fisiche 2016 provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute.

In questo caso il sostituto di imposta completa comunque le operazioni di rimborso o di addebito del risultato contabile del 730 originariamente ricevuto in quanto il contribuente provvederà, con il modello Unico, solo a rettificare il risultato del 730.

Secondo o unico acconto

Il sostituto d'imposta tratterà l'eventuale secondo o unico acconto con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

In caso di incapienza della retribuzione il residuo potrà essere trattenuto nel mese di dicembre con l'aggiunta degli interessi dello 0,40% mensile.

In caso di incapienza anche con la retribuzione corrisposta nel mese di dicembre il sostituto d'imposta ne darà comunicazione al lavoratore che provvederà personalmente al versamento del residuo.

Nel caso in cui il lavoratore non intenda effettuare il versamento del secondo acconto dovrà comunicarlo formalmente al datore di lavoro entro il 30 settembre 2016.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'erogazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel periodo da luglio 2016 a giugno 2017, i lavoratori dovranno consegnare al datore di lavoro il modello ANF/DIP con l'indicazione della composizione del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito complessivamente percepito nel 2015.

Il modello per la richiesta dell'ANF è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. A tale proposito l'INPS ha emanato la circolare n. 92 del 27 maggio 2016 con la quale comunica gli scaglioni di reddito e relativi importi che sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno in relazione alla variazione negativa dell'indice dei prezzi al consumo del 2015 rispetto al 2014.

Riepiloghiamo brevemente le condizioni ed i requisiti richiesti per la fruizione dell'assegno.

Composizione del nucleo familiare:

- richiedente;
- coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato;
- figli ed equiparati minori di età e non coniugati;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché apprendisti o dediti agli studi, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni (in questo caso serve autorizzazione rilasciata dall'INPS);
- figli ed equiparati maggiorenni che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- fratelli, sorelle, nipoti minori e non coniugati, ovvero senza limiti di età qualora siano inabili, e solo se sono orfani di entrambi i genitori e non sono titolari di pensione ai superstiti.

La situazione familiare evidenziata nel modello, debitamente sottoscritta, consiste in un'autocertificazione pertanto il richiedente non è tenuto a produrre il certificato di stato di famiglia (v. circ. INPS n. 136/2011).

Si lascia alla discrezione dei datori di lavoro l'opportunità di chiedere il certificato anagrafico a fronte di situazioni familiari che richiedano un approfondimento per determinare la spettanza dell'assegno.

Si ricorda che l'inclusione dei familiari nel proprio nucleo richiede, in particolari condizioni, il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'INPS.

A tal fine il lavoratore dovrà inviare specifica richiesta esclusivamente per via telematica all'INPS mediante modello ANF42. L'autorizzazione che verrà inviata al lavoratore richiedente mediante modello ANF43 dovrà essere consegnata al datore di lavoro unitamente al modello ANF/DIP.

Elenchiamo i casi in cui è richiesta l'autorizzazione:

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati compreso il caso di affidamento congiunto;
- figli del coniuge divorziato nati da precedente matrimonio;
- figli naturali propri o del proprio coniuge riconosciuti dall'altro coniuge;
- figli ed equiparati dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- figli legittimi nati in costanza di separazione legale;
- figli ed equiparati per i quali manca la sottoscrizione della richiesta da parte dell'altro coniuge;

- fratelli, sorelle e nipoti;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
- familiari inabili per i quali non sia stata già documentata l'invalidità pari 100%;
- familiari residenti all'estero in Stati membri della CEE o in Paesi convenzionati;
- inserimento di figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni compiuti studenti e/o apprendisti, se il nucleo familiare risulta composta da più di tre figli di età non superiore a 26 anni.

Il modello ANF/DIP dovrà essere restituito al datore di lavoro in tempo utile per procedere con le elaborazioni degli stipendi relativi al mese di luglio.

In assenza della documentazione il datore di lavoro non potrà dar luogo alla liquidazione dell'assegno.

L'ANF viene determinato rapportando il numero dei componenti il nucleo familiare al reddito da questo conseguito nell'anno 2015 in base alle tabelle riferite alla situazione di ciascun nucleo familiare.

I redditi interessati (rilevabili da: mod. 730/2016 - Unico 2016 - mod. CU 2016 - altra documentazione) sono i seguenti:

- ***reddito complessivo assoggettabile a IRPEF (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni), compresi i redditi a tassazione separata (ad esempio: arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva del preavviso, incentivo all'esodo, ecc.).***

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (cfr. Inps, messaggio 28 giugno 1994, n. 13065);

- ***redditi di qualsiasi natura compresi, se superiori a euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti al lordo delle ritenute fiscali) quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.***

Si ricorda che il diritto all'assegno presuppone che il reddito del nucleo familiare sia composto, almeno per il 70%, da reddito da lavoro dipendente (compreso il corrispettivo di eventuali collaborazioni coordinate e continuative).

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni alla composizione del nucleo familiare che dovessero intervenire successivamente al 1 luglio 2016.

Il modello ANF/DIP deve essere sottoscritto dal lavoratore, dal rispettivo coniuge e dal datore di lavoro e va conservato presso la sede del datore di lavoro.

<p>OBBLIGO DI FRUIZIONE DELLE FERIE E CONTRIBUZIONE SUI RESIDUI</p>
--

Il D.lgs. n. 66/2003 che regola l'orario di lavoro dispone che ogni lavoratore matura quattro settimane di ferie all'anno.

Due di queste settimane vanno godute nell'anno di maturazione, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, salve specifiche previsioni contenute nella contrattazione collettiva.

Le rimanenti due settimane vanno godute nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Qualora al termine dei 18 mesi di cui sopra residuino ancora ore di ferie, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione sul corrispettivo di tali residui.

Lo prevede l'INPS, già con la circolare n. 186/1999, con la quale aveva fornito istruzioni in merito al momento in cui le ferie non godute generano l'obbligazione contributiva.

I contratti collettivi possono prevedere scadenze diverse e, in tal caso, la contribuzione maturerà alla scadenza disposta dalla contrattazione.

Per l'anno 2016 i datori di lavoro dovranno pertanto versare, unitamente alla contribuzione relativa agli stipendi di luglio e, quindi, entro il 20 agosto, i contributi sulle ferie maturate nel 2014 che residuano al 30 giugno 2016.

LA GIURISPRUDENZA

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 5592 del 22 marzo 2016

Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve dimostrare sia le ragioni inerenti l'attività produttiva che hanno indotto alla riduzione del personale sia l'impossibilità di impiegare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita all'interno dell'azienda.

Non è quindi il lavoratore che deve dimostrare l'esistenza di posti vacanti che avrebbe potuto occupare in alternativa al licenziamento.

USO ILLEGITTIMO DEI PERMESSI EX L. 104/1992

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 5574 del 22 marzo 2016

La Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento intimato ad un lavoratore per giusta causa per avere utilizzato i permessi ex l. n. 104/1992, destinati all'assistenza di familiare invalido, solo parzialmente per tale scopo e, per le rimanenti ore, per motivi estranei alla finalità prevista dalla legge.

La Suprema corte ha stabilito che tale comportamento integra una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro.

SCADENZARIO LAVORO LUGLIO 2016

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende.

Inoltre, fermo restando che, come indicato in sommario, si tratta di uno scadenziario lavoro, abbiamo ritenuto opportuno riportare anche qualche altra scadenza che può interessare l'azienda, senza che per questo l'elenco possa considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
LUGLIO 2016				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
<u>11</u>	12	13	14	15	16	17
<u>18</u>	19	<u>20</u>	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	<u>31</u>

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

<p>Lunedì 18 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE - LAVORO DIPENDENTE</p> <p>LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</p> <p>I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS</p>	L U G	<p>Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di giugno 2016 sui:</p> <p>compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004); l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di giugno e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2015 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847).</p> <p>compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).</p> <p>I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente</p> <p>Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di giugno 2016.</p>
<p>Mercoledì 20 PREVINDAI PREVINDAPI</p>	L U G	<p>Scade il termine per versare i contributi ai rispettivi fondi di previdenza integrativa relativi al 2° trimestre 2016.</p>

Domenica 31 (posticipato al 1 agosto) INPS UniEmens	L U G L	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di giugno.
Domenica 31 (posticipato al 1 agosto) SOSTITUTI D'IMPOSTA	L U G	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia telematica dei sostituti d'imposta 770 Semplificato e Ordinario relativi all'anno 2015.

SCADENZARIO LAVORO AGOSTO 2016

Ricordiamo che lo Studio chiude
per ferie dal giorno 06 Agosto al giorno 28
Agosto

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				AGOSTO 2016

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

Lunedì 1 agosto SOSTITUTI D'IMPOSTA	A G O	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia telematica dei sostituti d'imposta 770 Semplificato e Ordinario relativi all'anno 2015.
Lunedì 22 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE	A G O	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di luglio 2016 sui:

<p>- LAVORO DIPENDENTE</p>	<p>compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004).</p> <p>l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di luglio e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2015 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847).</p> <p>Le ritenute conseguenti ai conguagli per assistenza fiscale eventualmente operati nel mese di luglio (vedi tabella dei codici tributo nell'articolo di questo Notiziario)</p>
<p>- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</p>	<p>A G O</p> <p>compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040 –).</p>
<p>- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE</p>	<p>I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente</p>
<p>- ARTIGIANI E COMMERCianti</p>	<p>A G O</p> <p>La seconda rata trimestrale del contributo dovuto sul minimale per l'anno 2016.</p>
<p>- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS</p>	<p>S T O</p> <p>Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di luglio 2016.</p>
<p>- INAIL RATEIZZATO</p>	<p>Terza rata INAIL rateizzato</p>
<p>Lunedì 22 ENASARCO</p>	<p>A G O</p> <p>Scade il termine per versare all'ENASARCO, da parte delle case mandanti, i contributi relativi al Fondo Previdenza e Assistenza, calcolati sulle provvigioni relative al 2° trimestre 2016 anche se non liquidate. Si ricorda che i contributi si possono versare solo on line.</p>
<p>Mercoledì 31 F.A.S.I.</p>	<p>A G O</p> <p>Scade il termine per versare i contributi dovuti per i dirigenti relativi al 3° trimestre 2016.</p>
<p>Mercoledì 31 INPS UniEmens</p>	<p>A G O</p> <p>Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di luglio.</p>

SCADENZARIO LAVORO SETTEMBRE 2016

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
SETTEMBRE 2016			01	02	03	04

05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	<u>16</u>	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Venerdì 16 VERSAMENTO UNIFICATO	S E T T	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di agosto 2016.
--	------------------	---